



REGIONE DEL VENETO

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

SAT-PINK



ART. 1 – (Denominazione e sede)

1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata:
Sat-Pink con sede in via Cantarane 63/c nel Comune di Verona.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Finalità)

1. L'associazione è apartitica, asindacale e aconfessionale, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. Le finalità che si propone sono, in particolare, di diffondere una cultura del rispetto e dell'inclusione nella società delle persone LGBTI.
Per la realizzazione dei propri scopi, l'Associazione si propone pertanto di svolgere attività psico-socio-sanitarie, socio-culturali e giuridico-legali in materia di orientamento sessuale, identità di genere, condizione intersex.
In particolare, le attività che l'Associazione si propone di svolgere sono:
 1. servizi di accoglienza, assistenza, orientamento e supporto per quanto riguarda le necessità di inserimento sociale e lavorativo delle persone LGBTI;
 2. servizi di accoglienza, assistenza e supporto relativamente all'orientamento sessuale, l'identità sessuale, l'identità di genere e la transizione, la condizione intersex;
 3. realizzazione e partecipazione a progetti di inserimento sociale e lavorativo e di sensibilizzazione sui diritti delle persone LGBTI;
 4. formazione, aggiornamento e informazione in materia di orientamento sessuale, identità di genere, condizione intersex.

ART. 3 – (Soci/e)

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e il regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il/La richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono 3 categorie di soci/e:
ordinari/e: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,
sostenitori/sostenitrici: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
benemeriti/e: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.
4. Non è ammessa la categoria dei/delle soci/e temporanei/e.
5. La quota associativa è intrasmissibile.





ART. 4 - (Diritti e doveri dei/delle soci/e)

1. I/Le soci/e hanno diritto di eleggere gli organi sociali;
2. Essi/Esse hanno diritto di essere informati/e sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati/e per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata e preventivamente autorizzata.
3. I/Le soci/e devono versare entro i termini indicati, la quota sociale e rispettare il presente Statuto, il Regolamento Interno e il Codice Etico dell'Associazione.
4. Gli/Le aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
5. I/Le soci/e che svolgono compiti di accoglienza, supporto orientamento devono strettamente attenersi a quanto stabilito nel Regolamento e nel Codice Etico per ciò che concerne comportamenti, attività, formazione/informazione, la presenza alle riunioni specifiche, l'uso del nome e del logo dell'Associazione.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del/la socio/a)

1. Il/La socio/a può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il/La socio/a che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, dal Regolamento e dal Codice Etico può essere escluso/a dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con possibilità di appello entro 30 gg all'Assemblea e con diritto per l'interessato di esporre le proprie giustificazioni.

ART. 6 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - Assemblea dei/delle soci/e,
 - Consiglio Direttivo,
 - Presidente,
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti/e i/le soci/e.

1. È convocata almeno una volta all'anno dal/la Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto tramite email da inviarsi almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
2. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei/delle soci/e o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)



1. L'Assemblea deve:
 - approvare il rendiconto consuntivo;
 - fissare l'importo della quota sociale annuale;
 - deliberare sulla esclusione dei/soci sottopostale dal Direttivo;
 - eleggere il Consiglio Direttivo;
 - deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli/delle iscritti/e aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei/delle presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun/a aderente.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei/delle presenti direttamente o per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza della metà più uno dei/delle soci/e e con decisione deliberata a maggioranza dei/delle presenti, direttamente o per delega; scioglie l'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo, e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei/delle soci/e.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal/la socio/a che assume le funzioni di Segretario/a e sottoscritto dal/la Presidente.
2. Ogni socio/a ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia, a proprie spese.
3. I verbali sono depositati presso la Sede dell'Associazione.

ART. 11 - (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da nove componenti eletti/e dall'Assemblea tra i/le soci/e.
2. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno le cariche previste (Presidente, Vice-Presidente, Tesoriere/a).
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei/delle componenti. Esso delibera a maggioranza dei/delle presenti.
4. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
5. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 anni e i/le suoi/sue componenti possono essere rieletti/e per 3 mandati consecutivi;
6. Approvare il Regolamento Interno e il Codice Etico e le relative modifiche.



ART. 12 - (Presidente)

1. Il/La Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei/delle soci/e e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. Su mandato del Consiglio Direttivo, compie gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

ART. 13 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a. quote e contributi degli/delle associati/e;
 - b. eredità, donazioni e legati;
 - c. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d. contributi e finanziamenti dell'Unione Europea e di organismi internazionali, nonché da parte di soggetti, enti, Istituzioni private;
 - e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli/alle associati/e e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g. erogazioni liberali degli/delle associati/e e di terzi;
 - h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.
3. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato/a, su richiesta.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.



ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deciso dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

ART. 16 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

